

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4107

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRANDI, DELLA BRIOTTA, ABATE e USVARDI

Presentata il 24 maggio 1967

Modificazione dell'articolo 139 del testo unico del Codice della strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 139 del codice della strada approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 « Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato, a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale ed alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, ecc. ».

Tale disposizione non ha consentito però il completo conseguimento dei fini che il legislatore si proponeva di raggiungere, per cui solo molto parzialmente si sono potuti realizzare gli importanti compiti cui si dovrebbe attendere nel campo della disciplina della circolazione stradale.

Infatti, nei confronti dei provvedimenti proposti ai fini dell'impiego delle somme anzidette, gli organi consultivi dell'Amministrazione e quelli di controllo hanno mosso nel tempo diversi rilievi che hanno fermato la attività dell'Amministrazione e che debbono essere tenuti presenti ai fini di un programma di lavoro per il raggiungimento della sicurezza della circolazione stradale.

I rilievi di cui sopra sono i seguenti:

a) gli interventi, oltre quelli previsti dalla legge, non possono essere finanziati con gli stanziamenti di cui all'articolo 139 (voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 248 del 22 febbraio 1966 sulla progettazio-

ne di alcuni cavalcavia in Roma, Milano e Napoli).

In effetti, nei programmi delle opere da eseguire sono previsti diversi interventi di carattere urgente per la sistemazione dei famosi « punti neri » delle strade che spesso sono causa di gravi incidenti;

b) i lavori in economia non possono essere eseguiti né dalla direzione generale, né dall'ispettorato (Rilievo della Corte dei conti 24 gennaio 1961 e 16 marzo 1966);

c) la esecuzione delle opere non può essere posta a carico di un intero apparato amministrativo quale una direzione generale od un ispettorato, ma a carico dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile ai sensi degli articoli 66 e 67 del regio decreto 29 maggio 1895 e dell'articolo 11 del regio decreto 2 marzo 1931 (Rilievo della Corte dei conti 16 marzo 1966).

Con i rilievi di cui ai punti b) e c) vengono richiamate le disposizioni legislative per le quali il solo a poter progettare e dirigere i lavori è l'ufficio del genio civile. Non può progettare e, quindi, dirigere i lavori il servizio tecnico dell'ispettorato.

Pur considerando la possibilità di dare l'incarico della progettazione all'ufficio del genio civile, si ritiene necessario che perizie e progetti di carattere generale o di particolare importanza tecnica siano predisposti dal servizio tecnico dell'ispettorato, più preparato nella materia della circolazione e traffico;

d) l'Amministrazione non è libera nella sua discrezionalità di giudicare se un lavoro

debba essere affidato a terzi per la sua urgenza o per difetto di personale (Parere del Consiglio di Stato, seconda sezione, n. 38 del 23 gennaio 1963 e n. 598 del 3 luglio 1963 — Assemblea generale n. 1187 del 17 dicembre 1964 in occasione degli studi e ricerche da affidare alla Federazione italiana della strada);

e) in riferimento alla costituzione in forma autonoma dell'ispettorato circolazione e traffico avvenuta con decreto ministeriale 1° luglio 1965, n. 11657, la Corte dei conti non ha provveduto alla registrazione del predetto decreto per i seguenti motivi:

1) la costituzione della Repubblica riserva al potere legislativo la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri (articolo 95) e dispone che gli uffici della Pubblica amministrazione siano organizzati secondo disposizioni di legge (articolo 97);

2) restando salva la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche di amministrazione con il procedimento stabilito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, avrebbe potuto emanarsi un regolamento di organizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

Sottoposto detto regolamento di organizzazione al parere del Consiglio di Stato, detto Consesso, con voto del 27 ottobre 1965, n. 1015, espresse parere non favorevole, in quanto, volendosi affidare a detto Ispettorato competenze che sono attualmente devolute ad una direzione generale, ciò può essere fatto soltanto per legge.

Intanto, il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe provvedere a quanto appresso:

Propaganda per l'educazione stradale.

1) Svolgere una intensa propaganda per l'educazione stradale attraverso i mezzi più idonei e cioè tramite la televisione, la radio, il cinema, i giornali, nonché attraverso la pubblicità esterna in base ad una scala di priorità e tenendo presente nell'affidamento dei lavori le norme della contabilità generale dello Stato;

2) tenere convegni frequenti con i comandanti compartimentali della polizia stradale, dei carabinieri, dei vigili urbani, dei funzionari del genio civile addetti alla sezione circolazione e traffico ai fini della divulgazione delle norme del codice e di conoscere le esigenze in periferia e quindi in sede nazionale;

3) predisporre e distribuire una serie di pubblicazioni normative sulla segnaletica per gli uffici tecnici, comunali e provinciali;

Educazione stradale.

4) provvedere alla stampa mediante appalto concorso tra i maggiori editori di un primo volume quale « manuale ufficiale di educazione stradale » da distribuire in un certo ordine di scuole, dopo concorso pubblico per il testo;

5) costruire dei parchi scuola da servire per la educazione stradale dei bambini e degli adulti;

6) costruire una scuola di polizia stradale per sottufficiali dei vigili urbani;

Interventi e studi per il miglioramento della segnaletica stradale e della circolazione.

7) provvedere alla eliminazione, almeno nei casi di somma urgenza, delle anomalie della strada che sono cause frequenti di incidenti, sostituendosi agli Enti proprietari delle strade;

8) svolgere degli studi, affidando il compito anche ad esperti dei vari campi;

9) formare un completo catasto delle strade italiane ai fini di conoscere la loro consistenza effettiva, la pericolosità delle stesse, le anomalie esistenti, i semafori, ecc. e quindi poter rilevare la necessità, anche ai fini della programmazione, della realizzazione di nuove strade.

Per la formazione di tale catasto dovrebbero essere incaricati esperti estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici;

10) avere la possibilità di concedere ad enti pubblici quale la Croce rossa, la radio, la televisione, l'Istituto Luce, l'ACI, ecc. concorsi dello Stato, ove dovessero predisporre programmi che possano servire agli effetti della propaganda per l'educazione stradale previa preventiva approvazione dei progetti e delle perizie;

11) intervenire per sperimentare in determinati posti caratteristici progetti di segnaletica e di organizzazione del traffico, al fine di poter dare disposizioni di indole generale agli Enti proprietari delle strade;

12) intervenire alla realizzazione di opere idonee ai fini della sicurezza stradale anche in collaborazione con il Ministero degli interni per rendere più efficiente tecnicamente la opera della polizia stradale;

13) costituire in forma autonoma, con rilevanza esterna, l'ispettorato della circolazione e del traffico per poter avere un organo snello ed adeguato alla dinamica dei problemi e svolgere i compiti dell'amministrazione che in materia di circolazione e traffico sono mol-

tissimi (vedi articoli 139 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; articolo 1 legge 21 aprile 1962, n. 181; titolo primo del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740);

14) stabilire la competenza del servizio tecnico dell'ispettorato predetto a progettare e dirigere i lavori a richiesta del Ministro dei lavori pubblici in analogia alla competenza attribuita agli uffici tecnici dei provveditorati alle opere pubbliche;

15) decentrare, a giudizio del Ministro dei lavori pubblici, alla competenza dei provveditorati, l'approvazione dei progetti di opere relative agli interventi di cui sopra;

16) dichiarare per legge tutte le opere che vengono realizzate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e sottoporre al preventivo parere del Consiglio di Stato soltanto i progetti la cui spesa superi l'ammontare di lire 30 milioni.

Per poter realizzare i provvedimenti di cui sopra ed evitare i rilievi cennati occorre necessariamente provvedere al completamento dell'articolo 139 del codice della strada come da progetto che qui di seguito si illustra:

Articolo 1. — Viene modificato il terzo comma dell'articolo 139 per dare maggiore possibilità di azione al Ministero dei lavori pubblici al fine della sicurezza stradale e per destinare una parte dei proventi contravvenzionali al potenziamento tecnico della polizia stradale.

La modifica del quarto comma dà al Ministro dei lavori pubblici la possibilità di promuovere una più agevole assegnazione di fondi alle amministrazioni.

Articolo 2. — Vengono stabiliti alcuni compiti del Ministero dei lavori pubblici per l'impiego dei fondi in bilancio in modo da evitare rilievi e quindi perdite di tempo.

Articolo 3. — Riguarda la realizzazione del catasto della viabilità minore che necessariamente occorre ai fini di conoscere lo stato delle strade predette anche per la pianificazione urbanistica e la programmazione economica.

Per quanto riguarda le strade statali al catasto provvede l'ANAS.

Articolo 4. — È prevista la concessione di contributi ad Enti pubblici che potrebbero essere la Croce rossa, la Televisione, l'ACI,

ecc., per quelle realizzazioni che interessano la propaganda e la sicurezza della circolazione.

Potrebbero conseguirsi economie per l'amministrazione in quanto essa non provvede direttamente, ma si affianca ad Enti idonei.

L'amministrazione si garantisce con l'approvazione dei progetti prima della concessione del contributo.

Articolo 5. — L'Ispettorato generale della circolazione e traffico viene costituito in forma autonoma ed alle dirette ed immediate dipendenze del Ministro dei lavori pubblici ed allo stesso vengono attribuiti i compiti in materia di circolazione e traffico. Viene precisato che per i predetti compiti per la gestione dei fondi sarà utilizzato il personale dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Articolo 6. — Come per l'Ispettorato generale della ricostruzione edilizia, l'Ispettore generale capo dell'Ispettorato circolazione e traffico partecipa all'adunanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7. — Al Servizio tecnico dell'Ispettorato generale della circolazione e traffico, così come previsto per gli Uffici tecnici dei provveditorati, viene attribuita la possibilità della redazione dei progetti e della direzione dei lavori relativi agli stessi.

Viene, inoltre, data la possibilità al ministro dei lavori pubblici di decentrare l'approvazione dei progetti e la gestione delle opere.

Articolo 8. — Si dichiara per legge la pubblica utilità delle opere e la loro urgenza ed indifferibilità e si prevede la richiesta del parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni (limite previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 o se l'importo di qualsiasi altro provvedimento o intervento superi le lire 30 milioni.

Ciò perché la necessità degli interventi suindicati e la natura degli stessi possono richiedere l'adozione di provvedimenti urgentissimi.

Articolo 9. — La disposizione serve per evitare che vengano mandati in economia ingenti fondi che non sono stati ancora utilizzati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti debba essere destinata all'educazione stradale, alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, a studi, esperimenti, interventi ed opere per il miglioramento della segnaletica, della sicurezza e dei mezzi di regolazione della circolazione stradale; per l'organizzazione ed il controllo del traffico, nonché alla assistenza ed alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale; il 10 per cento della parte dei proventi di cui sopra, esclusi quelli destinati all'assistenza e previdenza, viene impiegata per il potenziamento tecnico della polizia stradale. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, nonché negli stati di previsione della entrata e della spesa della Azienda nazionale autonoma delle strade ».

ART. 2.

Tra i provvedimenti diretti all'educazione stradale rientrano anche le iniziative, le forniture e la realizzazione di opere atte a migliorare l'educazione stradale degli utenti e l'addestramento tecnico dei vigili urbani.

Il Ministero dei lavori pubblici con i fondi di cui all'articolo 1 provvede altresì al potenziamento tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico del Ministero stesso e delle Sezioni circolazione e traffico del Genio civile.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà con i fondi di cui al precedente articolo 1 e

per mezzo dell'Ispettorato generale circolazione e traffico alla realizzazione del catasto della viabilità minore.

Si intendono estese a tal fine, nonché agli studi ed esperimenti di cui al predetto articolo 1, le facoltà attribuite al Ministro dei lavori pubblici dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere concorsi, fino al 50 per cento della spesa, ad Enti pubblici che operino ai fini della propaganda, della educazione e della sicurezza stradale. Tali contributi potranno essere concessi dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, dei relativi progetti o perizie e sarà erogato a lavoro ultimato e collaudato.

ART. 5.

L'Ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, assume la denominazione di Ispettorato generale circolazione e traffico ed è costituito in forma autonoma.

Detto Ispettorato generale espleta, alle dirette dipendenze del ministro dei lavori pubblici, i compiti attribuiti al Ministero dei lavori pubblici degli articoli 139 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 181; dalle norme tuttora in vigore, contenute nel titolo I del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché delle varie disposizioni legislative concernenti il traffico e la segnaletica, i mezzi di controllo e la regolazione del traffico sulle autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico.

Per i compiti di cui sopra e per la gestione dei fondi destinati, ai sensi del terzo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, all'assistenza ed alla previdenza dei funzionari di cui all'articolo 137 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica, sarà utilizzato il personale della Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 6.

L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato generale della circolazione e del traffico è compreso tra i funzionari indicati all'artico-

lo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1490, ed al primo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 7.

L'Ispettorato generale della circolazione e del traffico provvede, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, alla redazione diretta dei progetti di opere relative agli interventi previsti dall'articolo 1, ed alla direzione dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici può trasferire agli organi decentrati e periferici la redazione e la approvazione dei progetti di opere relative agli interventi di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Tutte le opere che vengano realizzate, in applicazione ed ai sensi della presente legge, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. È richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi i 200 milioni di lire o, per qualsiasi altro provvedimento o intervento, se la spesa superi i 30 milioni di lire.

ART. 9.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato, i residui risultanti al 31 dicembre 1966, anche se provenienti da esercizi precedenti, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1968.